

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **93/2017** (ECLI:IT:COST:2017:93)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **GROSSI** - Redattore: **DE PRETIS**

Udienza Pubblica del **07/03/2017**; Decisione del **07/03/2017**

Deposito del **04/05/2017**; Pubblicazione in G. U. **10/05/2017**

Norme impugnate: Artt. 1, c. 2°, lett. c), 3, c. 3°, lett. i), 4, c. 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° e 12°, 5, c. 2°, 7, c. 3° e 11 della legge della Regione siciliana 11/08/2015, n. 19.

Massime: **41025 41026 41027 41028 41029 41030 41031 41032 41033 41034 41035 41036 41037 41038**

Atti decisi: **ric. 99/2015**

SENTENZA N. 93

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 12, 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), promosso dal

Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-23 ottobre 2015, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2015 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2015.

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 20-23 ottobre 2015, depositato il 22 ottobre 2015 e iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato diversi articoli della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante «Disciplina in materia di risorse idriche».

1.1.– In primo luogo, il Governo impugna i commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, i quali così recitano: «2. La disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato è di prevalente interesse pubblico e non riveste carattere lucrativo. Per tale ragione, può essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche di cui all'articolo 3, comma 2, ad enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni, che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo. 3. La gestione del medesimo servizio idrico integrato può essere affidata, per un periodo non superiore a nove anni, all'esito di procedure di evidenza pubblica e con esclusione delle procedure di affidamento di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, a soggetti privati, ivi comprese le società miste a partecipazione pubblica. Tale affidamento ha luogo previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità dell'affidamento, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2 [...]».

Tali disposizioni sarebbero viziate sotto tre differenti profili.

1.1.1.– La previsione di un'asimmetria tra l'affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato (in seguito, anche SII), per il quale non è stabilito alcun termine di durata, e l'affidamento a privati mediante procedura di evidenza pubblica, ristretto nel termine massimo di nove anni, eccederebbe dalle competenze di cui all'art. 14, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana, di seguito: statuto della Regione siciliana), violando:

- l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in relazione al principio di eguaglianza e ragionevolezza;

- l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in quanto l'affidamento in house a tempo indeterminato contrasterebbe con il principio secondo cui il servizio deve essere organizzato in modo da garantire il recupero dei costi;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché in riferimento all'art. 9 e al considerando n. 38 della direttiva 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), dai quali si desumerebbero i

principi di pari trattamento tra impresa pubblica e impresa privata e di recupero dei costi;

- l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che non ammetterebbe discriminazioni in base alla natura pubblica, mista o privata del soggetto affidatario;

- l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 151, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006 e 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011, i quali attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) il compito di predisporre la convenzione tipo della gestione, definendo anche «la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni»;

- l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana, dato che il principio del recupero dei costi costituirebbe una «norma di grande riforma economico-sociale».

1.1.2.- L'art. 4, comma 2, nella parte in cui non prevede che gli enti di diritto pubblico cui è possibile affidare la gestione del servizio idrico integrato svolgano la loro attività in prevalenza nei confronti dell'ente affidante, non rispetterebbe le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento in house. Per questo motivo, la disposizione violerebbe:

- l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

- l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE.

1.1.3.- L'art. 4, comma 3, garantirebbe un regime di favore per l'affidamento in house rispetto all'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica, dovendo, il soggetto affidante che sceglie questo secondo sistema, assolvere a uno speciale onere motivazionale. È prevista, infatti, una «previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità dell'affidamento». La disposizione violerebbe:

- l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

- l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che non prevede analogo onere motivazionale;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 TFUE, in quanto secondo il diritto dell'Unione europea l'affidamento in house rappresenta una «eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara», come affermato da questa Corte nella sentenza n. 325 del 2010;

1.2.- L'art. 4, comma 4, recita: «Nell'ipotesi di affidamento prevista dal comma 3 i bandi di gara prevedono, a pena di nullità, che: a) le condizioni economiche dell'affidamento non possano mutare per tutta la sua durata, rimanendo a carico dell'affidatario anche gli oneri relativi ad eventuali varianti, per qualsiasi causa necessarie, ove funzionali all'espletamento del servizio; b) il contratto di affidamento sia risolto di diritto, ove il servizio venga interrotto per più di quattro giorni e interessi almeno il 2 per cento della popolazione, fermo restando che, ove qualsiasi interruzione anche di diversa natura si protragga per più di un giorno, l'affidatario è tenuto al pagamento di una penale di importo non inferiore ad euro 100.000 e non superiore ad euro 300.000 per giorno di interruzione. Le fidejussioni definitive del contratto di affidamento devono garantire l'ipotesi di pagamento della penale di cui alla presente lettera».

Avverso tale previsione il Governo articola tre ordini di censure.

1.2.1.– Nel porre a carico dell'affidatario ogni variazione economica che possa intervenire nel periodo di affidamento per qualsiasi causa, anche non imputabile al gestore, la disposizione contrasterebbe con il principio, di derivazione comunitaria, di copertura dei costi e di equilibrio economico finanziario della gestione.

Ne conseguirebbe la violazione:

- degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 del TFUE, all'art. 9 e al considerando n. 38 della direttiva 2000/60/CE;

- dell'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

- dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, commi 11 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, e agli artt. 2, lettera e), e 3, comma 1, lettera c), del d.P.C.m. 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

1.2.2.– La disposizione censurata colliderebbe, in secondo luogo, con l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale attribuisce all'AEEGSI il compito di definire, nell'ambito della convenzione tipo: «i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze» (comma 2, lettera e); nonché «le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile» (comma 2, lettera o).

1.2.3.– Nella parte in cui prevede condizioni per l'affidamento del servizio tramite procedure di evidenza pubblica ulteriori e più rigorose rispetto a quelle previste per l'affidamento in house, la disposizione regionale renderebbe eccessivamente difficile l'organizzazione di un servizio in grado di recuperare efficacemente i costi nel corso di una gestione già di sé molto breve (avente durata massima di nove anni), determinando una disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

La norma si porrebbe quindi in contrasto con:

- l'art. 3, primo comma, Cost., in relazione al principio di eguaglianza e ragionevolezza;

- l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

- l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

1.3.– Viene impugnato l'art. 4, comma 7, il quale recita: «Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio».

Secondo il ricorrente, tale norma presenterebbe profili di illegittimità costituzionale sia in relazione alle modalità di affidamento del servizio, sia in relazione alla frammentazione dell'unicità della gestione nell'ambito.

1.3.1.– Sotto il primo profilo, contrasterebbe con l'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale dispone che l'affidamento del servizio deve avvenire in una delle forme «previste dall'ordinamento europeo», nonché nel rispetto «della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica», escludendo la possibilità della gestione diretta del servizio consentita invece dalla norma censurata.

Ne risulterebbero violati:

- l'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

- l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

- gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE.

In via consequenziale, il ricorrente sollecita questa Corte a dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), costituzionalmente illegittimo anche l'art. 5, comma 6, della legge regionale impugnata, secondo cui: «[n]elle more dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4».

1.3.2.– Sotto altro aspetto, la disposizione impugnata, consentendo la costituzione di sub-ambiti, si porrebbe in contrasto con la legislazione statale – in riferimento agli artt. 147, 149-bis e 172 del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 – la quale mira ad assicurare l'unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale e l'integrazione verticale e orizzontale dei servizi, superando la frammentazione gestionale determinata dall'esistenza di gestioni comunali di dimensioni inadeguate rispetto alla mole di investimenti necessari (vengono citati stralci della sentenza n. 32 del 2015). Ne conseguirebbe la violazione dell'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento alle citate norme statali interposte.

1.4.– L'art. 4, comma 8, della legge impugnata recita: «8. I comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica».

Secondo il ricorrente, anche tale disposizione presenterebbe profili di illegittimità costituzionale, sia con riguardo alle modalità di affidamento, sia per quel che riguarda l'effetto di frammentazione della gestione nell'ambito ottimale che essa determina.

1.4.1.– Quanto al primo aspetto, per le stesse considerazioni illustrate in relazione all'art. 4, comma 7, la norma sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106, lettera a), del TFUE.

1.4.2.– Quanto al secondo profilo, la difesa statale osserva che l'art. 147, comma 2-bis, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, nel disciplinare i casi di eccezione al vincolo dell'unicità della gestione nell'ambito ottimale, fa salve «le gestioni del servizio idrico in forma autonoma

nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148». Su queste basi, la disposizione regionale impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui estende la richiamata eccezione anche ai «comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato», continuando nella gestione diretta (art. 1, comma 6, della legge regionale siciliana n. 2 del 2013). La fattispecie normativa regionale sarebbe del tutto estranea alla ratio dell'eccezione stabilita dalla norma statale. Il contrasto si determinerebbe anche in relazione all'estensione della deroga ai «casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica», da valutarsi discrezionalmente pro futuro, a fronte di una previsione statale concernente le sole gestioni già «esistenti».

1.4.3.– Il Governo chiede dunque che la norma sia dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., in riferimento agli artt. 147, comma 2-bis e 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE. In via consequenziale, aggiunge che dovrebbe essere dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 9, comma 1, secondo cui: «L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto gestore ed ai comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2.».

1.5.– Viene impugnato l'art. 3, comma 3, lettera i), il quale recita: « L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni: [...] delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo parere dell'Assessorato regionale competente da rendersi entro sessanta giorni».

La disposizione, consentendo la costituzione di sub-ambiti, sarebbe illegittima per le stesse ragioni esposte con riferimento all'art. 4, comma 7, e cioè per violazione dell'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e dell'art. 117, comma 2, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 147, 149-bis e 172 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 138 del 2011.

1.6.– Vengono impugnati gli artt. 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015.

Secondo il Governo tali disposizioni, nella parte in cui attribuiscono alla Giunta ricorrente regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, violerebbero le competenze esclusive dello Stato previste dall'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in relazione agli artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, del d. l. n. 70 del 2011 (in combinato disposto con l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con l'art. 3 del d.P.C.m. 20 luglio 2012). Il ricorrente precisa che nello statuto della Regione siciliana non è contenuta alcuna disposizione che assegni alla Regione competenza legislativa esclusiva per la disciplina della materia tariffaria, come confermerebbe la circostanza che in Sicilia ha sempre trovato applicazione la disciplina statale in materia di determinazione delle tariffe del SII (con particolare riferimento al Metodo tariffario normalizzato di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° agosto 1996 e, ancora prima, ai provvedimenti del CIPE).

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che alla Regione siciliana debbano essere riconosciute particolari forme di autonomia in materia di determinazione della tariffa, le citate disposizioni statali in tema di regolazione tariffaria dell'AEEGSI dovrebbero ritenersi comunque norme di «grande riforma economico-sociale della Repubblica», al cui rispetto sarebbe chiamata anche la Regione siciliana nell'esercizio delle proprie competenze legislative

primarie. In ogni caso, la disposizione impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui non prevede che i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale devono «conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale» al fine di assicurare «una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali» (così come prescritto dalla sentenza di questa Corte n. 142 del 2015 con riguardo alla Regione autonoma Valle d'Aosta).

Da ultimo, il Governo avverte che il riconoscimento di una competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di determinazione delle tariffe del SII potrebbe generare richieste di restituzione da parte degli utenti di quanto erroneamente versato, in forza dei provvedimenti dell'Autorità, per i bienni 2012/2013 e 2014/2015.

1.7.– L'art. 11 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015 sarebbe illegittimo anche sotto i seguenti due ulteriori profili.

1.7.1.– Il modello tariffario dettato dalla disposizione regionale escluderebbe il segmento del servizio idrico relativo alla depurazione. Tale conclusione, oltre che dalla lettera della norma impugnata, sarebbe avvalorata dall'autonoma considerazione che l'art. 27, comma 1, n. 3, lettera e), della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), riserva al servizio di depurazione, la cui organizzazione è attribuita ai liberi consorzi di comuni, senza che sia fatta menzione alcuna degli ulteriori servizi che compongono il SII.

Interpretata nel senso di escludere la depurazione dall'insieme dei servizi il cui costo deve essere recuperato mediante la tariffa, la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 119, 141, comma 2, e 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, e con l'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011. Queste norme esprimono il principio dell'intero recupero dei costi in relazione a tutti i segmenti del SII, nonché il principio del "chi inquina paga", con la conseguenza che sarebbero violati l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost. e l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana.

La norma violerebbe anche la direttiva 2000/60/CE (in particolare il suo considerando n. 38 e il suo art. 9), che enuncia i principi del recupero integrale dei costi e del "chi inquina paga", con conseguente violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

1.7.2.– Oltre che per i motivi esposti al punto precedente, secondo il Governo l'art. 11 sarebbe illegittimo anche nella parte in cui prevede che «[i]n relazione al livello di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento».

Avendo la legge impugnata optato per un modello di gestione che esclude in radice la generazione di qualunque profitto (come si desumerebbe dagli artt. 1, commi 1, 2, lettera c, e 4, commi 1 e 2), la prevista riduzione del 50 per cento della tariffa (ove la risorsa idrica non sia utilizzabile per fini alimentari anche in assenza di qualunque responsabilità del gestore) contrasterebbe con il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici.

Ne conseguirebbe la violazione:

- dell'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;
- dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011;
- nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, e al considerando n. 38 della medesima.

1.8.– Per le medesime ragioni, anche la previsione contenuta all'art. 4, comma 6, secondo cui «[p]er i disservizi di cui al comma 4, lettera b), prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, le tariffe a carico degli utenti sono proporzionalmente ridotte [...]», violerebbe:

- l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

- l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed all'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011;

- nonché gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, e al considerando n. 38 della medesima.

1.9.– L'art. 4, comma 12, prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti, destinato ad essere alimentato per il primo anno attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, e successivamente «mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo».

Osserva la difesa statale che la tariffa, in quanto unica fonte di approvvigionamento economico del gestore, è destinata anche a costituire e alimentare il fondo in questione. Di conseguenza, essa dovrebbe essere determinata anche tenuto conto del finanziamento del Fondo di solidarietà, da considerare alla stregua di un costo del servizio per la gestione del rischio di morosità. Tale circostanza, tuttavia, sarebbe contraddetta dall'art. 11 della legge impugnata, che prevedrebbe una tariffa determinata esclusivamente sulla base dei costi vivi del servizio, al netto di quanto occorre per finanziare il Fondo. La tariffa sarebbe, per questi motivi, inadeguata a realizzare un'effettiva integrale copertura dei costi, con conseguente violazione:

- dell'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana;

- dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011;

- degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, e al considerando n. 38.

1.10.– Viene impugnato anche l'art. 1, comma 2, lettera c), che recita: «[...] Gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali».

Secondo il Governo, la disposizione determinerebbe effetti espropriativi generalizzati nei confronti dei beni in essa elencati che siano in proprietà di privati alla data della sua entrata in vigore. Per questo essa eccederebbe dalle competenze statutarie e violerebbe:

- gli artt. 3, primo comma, e 42, terzo comma, Cost., nella misura in cui «la generalizzazione e la indeterminatezza degli effetti espropriativi rendono impossibile valutare se sussistano i motivi di interesse generale» in ciascuno dei casi coinvolti che soli, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost., possono giustificare un provvedimento espropriativo, caratterizzando in tal modo la norma in questione in senso profondamente irragionevole, in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.»;

- l'art. 42, terzo comma, Cost., e l'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto il provvedimento (legislativo) espropriativo non

prevedrebbe alcun indennizzo;

- l'art. 14 dello statuto della Regione siciliana, dovendosi interpretare la competenza legislativa primaria della Regione in materia di «espropriazione» come riferita esclusivamente agli aspetti amministrativistici (sono citate le sentenze n. 95 del 1966 e n. 49 del 1961).

2.- La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 12, 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), per violazione dell'art. 14, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché degli artt. 3, primo comma, 11, 42, terzo comma, 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.

2.- La giurisprudenza di questa Corte riconduce ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, n. 325 del 2010), con la precisazione, operata sempre con riguardo al settore idrico, che le regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato (sentenza n. 307 del 2009).

2.1.- Tale giurisprudenza, tuttavia, riferita al riparto delle attribuzioni fra lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria, non è immediatamente trasponibile nell'odierno giudizio di costituzionalità, nel quale occorre preliminarmente definire l'ambito delle competenze spettanti statutariamente in materia a una regione ad autonomia speciale (sentenze n. 51 del 2016 e n. 142 del 2015, riferite, rispettivamente, alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione autonoma Valle d'Aosta).

L'art. 14 dello statuto della Regione siciliana, nell'enumerare le materie nelle quali la Regione siciliana ha potestà legislativa primaria, contiene un generico riferimento alle «acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale» (lettera i), ma la previsione è da riferire alla mera disciplina demaniale del bene idrico e marittimo, come si desume sia dal dato letterale, che significativamente considera l'acqua in quanto oggetto di opera pubblica, sia dal dato di contesto del collegamento con la norma statutaria, che dispone l'appartenenza delle acque pubbliche al demanio regionale, con l'eccezione delle acque che interessano la difesa e i servizi di carattere nazionale (art. 32).

I servizi pubblici compaiono invece tra le materie di potestà legislativa regionale concorrente. Infatti, ai sensi dell'art. 17 del medesimo statuto di autonomia, è previsto che: «Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: [...] «assunzione di pubblici servizi» (lettera h), nonché «tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale» (lettera i).

Trattandosi in questo caso di competenze meno ampie rispetto a quelle spettanti alle regioni ordinarie, nello stesso ambito, in base all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 29

del 2006), alla Regione siciliana deve essere riconosciuta, in applicazione della cosiddetta «clausola di maggior favore» contenuta all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2003, n. 1 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), potestà legislativa residuale, per quanto limitata dalle competenze esclusive trasversali dello Stato interferenti con la materia del servizio idrico integrato (in seguito, anche «SII»). In numerosi precedenti, questa Corte ha affermato che le materie di competenza esclusiva e nel contempo «trasversali» dello Stato, come la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in virtù del loro carattere «finalistico», «possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano» (sentenza n. 2 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 291, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 80 del 2006), come appunto accade nel caso della disciplina del servizio idrico integrato.

2.2.– È opportuno precisare che questa Corte ha riconosciuto che spetta alla Regione autonoma Valle d'Aosta (sentenza n. 142 del 2015) e alla Provincia autonoma di Trento (sentenza n. 51 del 2016) potestà legislativa primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, sulla base di un sistema di previsioni statutarie che non è dato ravvisare per la Regione siciliana.

Si tratta, infatti, nel caso della Provincia autonoma di Trento, dell'attribuzione, ad opera del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), della competenza legislativa primaria in materia di «acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, numero 17), di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione mediante aziende speciali» (art. 8, numero 19) e di «opere idrauliche» (art. 8, numero 24).

E si tratta a sua volta, nel caso della Valle d'Aosta, in primo luogo della competenza primaria riconosciuta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) nelle materie delle «acque minerali e termali» (art. 2, primo comma, lettera i), e delle «acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico» (art. 2, primo comma, lettera m), con una marcata differenza, dunque, rispetto alla previsione statutaria siciliana che, come visto, individua l'ambito delle acque pubbliche oggetto di competenza regionale nella circostanza che «non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale» (art. 14, lettera i). In secondo luogo, lo statuto assegna alla Regione in regime di potestà integrativo-attuativa le materie «igiene e sanità» (art. 3, primo comma, lettera l) e «assunzione di pubblici servizi» (art. 3, primo comma, lettera o), e la normativa di attuazione contenuta nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche) – la quale, anche in ragione del suo speciale procedimento di adozione (ex art. 48-bis dello statuto), possiede un sicuro ruolo interpretativo e integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle regioni ad autonomia speciale (sentenza n. 51 del 2006) – trasferisce «al demanio della Regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili», prevedendo che la Regione stessa eserciti «tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio e in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento» (art. 1, primo e secondo comma).

2.3.– Individuato così nella competenza legislativa residuale il titolo di intervento della Regione siciliana nella disciplina del servizio idrico integrato, è possibile passare ad esaminare puntualmente le censure del Governo.

3.– Il Governo impugna i commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, sotto tre differenti profili.

3.1.– Le disposizioni censurate, sulla gestione del SII, non prevedono alcun termine di durata per l'affidamento in house, mentre stabiliscono un termine massimo di nove anni per

l'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica. Per tale motivo esse violerebbero: l'art. 3, primo comma, Cost., in relazione al principio di eguaglianza e ragionevolezza; l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 149-bis e 151, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i quali non ammettono discriminazioni in base alla natura pubblica, mista o privata del soggetto affidatario; l'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost., in riferimento all'art. 151, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI) il compito di predisporre la convenzione tipo di gestione, definendo anche «la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni»; l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011, secondo cui il servizio deve essere organizzato in modo da garantire il recupero dei costi; l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana, poiché il principio del recupero dei costi costituisce una «norma di grande riforma economico-sociale»; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (da ora: TFUE), nonché in riferimento al considerando n. 38 e all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), da cui si desumono i principi di pari trattamento tra impresa pubblica e impresa privata e di recupero dei costi.

3.1.1.– La questione è fondata.

Va ribadito che – alla stregua della già richiamata giurisprudenza di questa Corte – la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «tutela della concorrenza» (ex plurimis, sentenza n. 117 del 2015). Le norme regionali censurate derogano all'art. 151, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che, indipendentemente dalla natura pubblica, mista o privata del soggetto affidatario, nella convenzione stipulata tra l'ente di governo dell'ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato, sia definita anche la durata dell'affidamento, in ogni caso «non superiore comunque a trenta anni».

La deroga introdotta dal legislatore regionale – che comporta un effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento – si pone dunque in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

3.2.– Sotto altro profilo, il Governo lamenta che l'art. 4, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015 non rispetterebbe le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento in house, nella parte in cui non prevede che gli enti di diritto pubblico cui è possibile affidare la gestione del servizio idrico integrato svolgano la loro attività in prevalenza nei confronti dell'ente affidante. Per questo motivo la norma sarebbe illegittima per violazione dell'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE.

3.2.1.– Anche tale questione è fondata, per le stesse ragioni di inerenza della disciplina delle modalità di affidamento del servizio alla competenza legislativa esclusiva dello Stato fissata all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.

Ai sensi dell'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, «[l']affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house [...]». In base alla giurisprudenza comunitaria, rientra nella nozione di in house providing l'affidamento a società a totale partecipazione pubblica sulle quali gli enti titolari del capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui

propri organi e apparati e che realizzano la parte prevalente della propria attività per gli enti controllanti (a partire dal noto caso Teckal, Corte di Giustizia dell'Unione europea, 18 novembre 1999, in causa C -107/98). I presupposti che legittimano l'in house providing sono codificati dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) e, da ultimo, attuati con l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e l'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

La tassatività dei requisiti dell'in house esclude che la legge regionale possa definire diversamente i presupposti necessari per qualificare l'affidamento di un servizio a una società partecipata come scelta di autoorganizzazione, in particolare elidendo il requisito dell'attività prevalente, come fa la norma siciliana impugnata.

Il successivo comma 9 dell'art. 4 prescrive sì che l'«esercizio della propria attività istituzionale [avvenga] in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale», ma limita tale vincolo alle società a capitale interamente pubblico già titolari di affidamento (al momento dell'entrata in vigore della nuova legge) che vogliano continuare a gestire il servizio idrico integrato.

3.3.– Il Governo censura l'art. 4, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015 nella parte in cui, per l'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica, impone una «previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità dell'affidamento, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2». La norma violerebbe l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE.

3.3.1.– La questione è fondata, ancora una volta per violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di affidamento del servizio idrico integrato, in quanto la disposizione censurata si pone in evidente contrasto con l'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che non prevede analogo onere di motivazione per l'esternalizzazione del SII.

4.– Il Governo impugna l'art. 4, comma 4, lettera a), nella parte in cui pone a carico dell'affidatario ogni variazione economica che possa intervenire nel periodo di affidamento per qualsiasi causa, anche non imputabile al gestore. La disposizione regionale violerebbe: l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento all'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale attribuisce all'AEEGSI il compito di definire, nell'ambito della convenzione tipo, «i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze» (lettera e), nonché «le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile» (lettera o); l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154, comma l, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché in riferimento all'art. 10, commi 11 e 14, del d.l. n. 70 del 2011, e agli artt. 2, lettera e), e 3, comma l, lettera c), del d.P.C.m. del 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), i quali dettano il principio di copertura dei costi e di equilibrio economico finanziario della gestione; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 del TFUE e all'art. 9 e al considerando n. 38 della direttiva 2000/60/CE, da cui si desume il principio di copertura dei costi e di equilibrio economico finanziario della gestione; l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana.

4.1.– La questione è fondata.

È dirimente considerare che la disposizione regionale contrasta con l'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale attribuisce, al comma 2, all'Autorità il compito di definire, nell'ambito della convenzione tipo, «le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile» (lettera o) e «i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze» (lettera e).

La norma statale è diretta a preservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e ad assicurare all'utenza efficienza e affidabilità del servizio. Trattandosi di profili che attengono alla tutela della concorrenza, si deve concludere che i poteri legislativi esercitati con la norma censurata invadono la competenza legislativa esclusiva statale disciplinata all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

5.– Viene impugnato l'art. 4, comma 7, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, secondo cui, «[a]l fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio». La disposizione violerebbe: l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale esclude la possibilità di una gestione diretta del servizio; l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto, consentendo la costituzione di sub-ambiti, si porrebbe in contrasto con gli artt. 147, 149-bis e 172 del d.lgs. n. 152 del 2006, e 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, i quali mirano ad assicurare l'unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale e l'integrazione verticale e orizzontale dei servizi; l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE.

Il ricorrente chiede altresì che, in via consequenziale, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge regionale impugnata, secondo cui «[n]elle more dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4».

5.1.– Le censure formulate dal Governo – riferite, sia alle modalità di affidamento del servizio, in quanto se ne autorizza la gestione diretta, pubblica e in forma associata, sia alla frammentazione dell'unicità della gestione che consegue alla costituzione di sub-ambiti – devono essere accolte.

In primo luogo, la disposizione regionale si pone in contrasto con l'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, nel rispetto del «principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale», non contempla la possibilità per i singoli comuni di associarsi autonomamente per la gestione diretta del servizio idrico «al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti». Come più volte ricordato, la disciplina concernente le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica va ricondotta all'ambito della tutela della concorrenza, «tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato» (sentenze n. 134 del 2013 e n. 325 del 2010), e quindi rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Consentendo la costituzione di sub-ambiti, inoltre, la norma regionale impugnata viola anche sotto un altro profilo la riserva statale di disciplina delle materie della «tutela della concorrenza» e della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». La soluzione adottata dal legislatore regionale si pone invero in contrasto insanabile con l'invocata normativa interposta, costituita dall'art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e che le regioni possono modificare le delimitazioni degli ATO per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, purché ne sia assicurato lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi, rilevanti in questa sede, di unitarietà della gestione e superamento della frammentazione verticale delle gestioni, nonché di adeguatezza delle dimensioni gestionali in base a parametri fisici, demografici e tecnici.

Questa Corte ha chiarito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009). Al contempo, la stessa disciplina ricade nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente in quanto «l'allocatione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa "come 'sistema' [...] nel suo aspetto dinamico" (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del 2009).

5.2.– Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via consequenziale, all'art. 5, comma 6, della legge regionale impugnata, secondo cui «[n]elle more dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4». L'annullamento di quest'ultima disposizione rende infatti inapplicabile il citato art. 5, comma 6.

6.– Viene impugnato, altresì, l'art. 4, comma 8, che recita: «I comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica». Secondo il Governo la norma violerebbe: l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento agli artt. 147, comma 2-bis, e 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto contempla un'eccezione non consentita al principio di unicità della gestione nell'ambito ottimale; l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 14 e 106 del TFUE. Il Governo chiede inoltre che in via consequenziale sia dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 9, comma 1, secondo cui «[l]'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto gestore ed ai comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2».

6.1.– La questione è fondata, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Per i profili di censura attinenti alle modalità di affidamento, valgono anche in questo caso le considerazioni innanzi illustrate sull'art. 4, comma 7, alle quali si rinvia.

Per quanto concerne invece l'effetto di frammentazione della gestione, è necessaria una precisazione aggiuntiva sul quadro normativo di riferimento.

L'art. 7, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, introduce, tra l'altro, modifiche all'art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006. Con esse sono rafforzate le modalità attuative della definizione degli ambiti territoriali ottimali e, dopo il comma 2 del citato art. 147, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».

Il richiamato comma 5 dell'art. 148 recita: «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente».

Alla luce della disciplina citata è agevole constatare che il legislatore regionale non ha rispettato i limiti della deroga introdotta dal legislatore statale in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato, quanto all'individuazione dei comuni ai quali tale facoltà è concessa. Riferendosi alla fattispecie dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione siciliana 9 gennaio 2013, n. 2 (Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato), la norma censurata estende infatti l'eccezione ai «comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato», i quali «possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica» (art. 1, comma 6, citato). Si tratta di un'eccezione del tutto estranea alla ratio della normativa statale, per la quale la possibilità di derogare all'unicità della gestione del servizio si giustifica esclusivamente in ragione di un elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica di talune aree del territorio.

6.2.– Non sussistono peraltro gli estremi per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 9, comma 1, secondo cui «[l]'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto gestore ed ai comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2». La disposizione regionale sui finanziamenti destinati

all'adeguamento degli impianti idrici non è legata infatti da un rapporto di necessaria presupposizione rispetto all'art. 4, comma 8, dichiarato incostituzionale. Né può dirsi che la perdurante esistenza dell'art. 9, comma 1, sia idonea a frustrare la precedente dichiarazione di illegittimità.

7.– Il Governo censura l'art. 3, comma 3, lettera i), della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, secondo cui «L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni: [...] delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo parere dell'Assessorato regionale competente da rendersi entro sessanta giorni».

La disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento agli artt. 147, 149-bis e 172 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 3-bis, commi I e 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, nonché l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana.

7.1.– La questione è fondata per le stesse ragioni esposte a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 7 e 8, della legge impugnata, alle quali interamente si rinvia.

8.– Vengono impugnati gli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, nella parte in cui attribuiscono alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura.

Ne risulterebbero violati: l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, del decreto-legge n. 70 del 2011 (in combinato disposto con l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con l'art. 3 del d.P.C.m. 20 luglio 2012); in subordine, l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana, in quanto le sopra citate norme in tema di regolazione tariffaria ad opera dell'AEEGSI dovrebbero ritenersi norme fondamentali di riforma economico-sociale, al cui rispetto sarebbe chiamata anche la Regione siciliana, nell'esercizio delle proprie competenze legislative primarie. A ciò si aggiunge che la disposizione impugnata sarebbe comunque illegittima nella parte in cui non prevede che i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale debbano «conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale» al fine di assicurare «una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali».

8.1.– La questione è fondata.

La giurisprudenza costituzionale, come si è detto, riconduce la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009). Richiamando ancora una volta quanto già esposto circa la competenza esclusiva statale in materia di tariffa del servizio idrico, ex art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., occorre sottolineare che l'uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale garantisce, in primo luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, evitando che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale. Il nesso della previsione con la tutela della concorrenza si spiega anche perché la regolazione tariffaria deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e l'efficienza e affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e, del codice dell'ambiente) attraverso il meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1, del codice dell'ambiente), «diretto ad evitare che il concessionario [recte: gestore] unico abusi della sua posizione dominante» (sentenza n. 246 del 2009, che richiama anche le sentenze n. 335 e n. 51 del 2008).

Sotto altro profilo, attraverso la determinazione della tariffa il legislatore statale fissa livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perseguendo la finalità di garantire la tutela e l'uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e salvaguardando così la vivibilità dell'ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. La finalità della tutela dell'ambiente è anche posta alla base della scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali.

Con riguardo a disposizioni regionali che riservano a organi della regione poteri di approvazione e modulazione delle tariffe, questa Corte ha già precisato che la normativa regionale, allorché incida sulle attribuzioni dei soggetti preposti alla regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, sottraendo parte della competenza ad essi riservata dagli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, per ciò stesso deve ritenersi illegittima, senza che, in tale contesto, possa essere rivendicata la competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali (sentenza n. 29 del 2010).

Le norme regionali impugnate, attribuendo alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, si pongono in aperto contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del SII.

In particolare, l'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011 dispone che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, predispone il metodo tariffario e «approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti». L'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201 del 2011 ha trasferito all'AEEGSI le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che esse «vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481». L'art. 3, comma 1, del d.P.C.m. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa «approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni [...]». Ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, la tariffa base viene predisposta dall'ente di governo dell'ambito, nell'osservanza del metodo tariffario regolato dall'AEEGSI cui viene trasmessa per l'approvazione. Nelle more della istituzione dell'ente di governo dell'ambito, trova applicazione l'art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012, che assegna all'Autorità la competenza di determinare in via provvisoria la tariffa, ove l'ente di governo non adempia all'obbligo di predisporla.

9.– L'art. 11 della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015 è stato impugnato per due ulteriori aspetti.

9.1.– In primo luogo, nella parte in cui prevede modelli tariffari che escludono il segmento del servizio idrico relativo alla depurazione, la disposizione regionale violerebbe: l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119, 141, comma 2, e 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011, da cui si desume il principio dell'intero recupero dei costi in relazione a tutti i segmenti del SII, nonché il principio del "chi inquina paga"; l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana; nonché gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 del TFUE e all'art. 9 e al considerando n. 38 della direttiva 2000/60/CE.

La questione è fondata.

La norma regionale deroga alla disciplina statale (sopra dettagliatamente richiamata), secondo cui la tariffa del SII è comprensiva di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, tra cui anche il segmento della depurazione.

9.2.– In secondo luogo, lo stesso art. 11, nella parte in cui prevede che, «in relazione al livello di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento», violerebbe: l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011, in quanto, avendo la legge impugnata optato per un modello di gestione che esclude in radice la generazione di qualunque profitto (come si desume dagli artt. 1, commi 1 e 2, lettera c, e 4, commi 1 e 2), prevedere la riduzione del 50 per cento della tariffa ove la risorsa idrica non sia utilizzabile per fini alimentari anche in assenza di qualunque responsabilità del gestore comporterebbe una violazione del principio fondamentale della copertura dei costi; l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 del TFUE e all'art. 9 e del considerando n. 38 della direttiva 2000/60/CE.

La questione è fondata.

Le norme concernenti il sistema di calcolo delle tariffe, con la determinazione «delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare», rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 142 del 2015, n. 67 del 2013, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009). Non è quindi consentito al legislatore regionale siciliano di dettare una disciplina autonoma delle componenti tariffarie, in deroga a quella statale (sentenza n. 325 del 2010).

10.– L'art. 4, comma 6, della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, secondo cui «per i disservizi di cui al comma 4, lettera b), prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, le tariffe a carico degli utenti sono proporzionalmente ridotte», violerebbe: l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011, da cui si desume il principio della copertura dei costi; l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 del TFUE, all'art. 9 e al considerando n. 38 della direttiva 2000/60/CE.

10.1.– La questione è fondata, poiché anche la disposizione in esame invade la competenza esclusiva dello Stato in materia tariffaria.

11.– È impugnato l'art. 4, comma 12, della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015. La norma censurata prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti, destinato ad essere alimentato per il primo anno, con le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato», e successivamente «mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo». Secondo il Governo la disposizione violerebbe: l'art. 117, comma 2, lettere e) e s), Cost., in riferimento agli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. n. 70 del 2011, in quanto la tariffa, non essendo determinata anche in ragione del finanziamento del Fondo di solidarietà, non sarebbe in grado di realizzare una effettiva integrale copertura dei costi; l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana; gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 del TFUE, all'art. 9 e al considerando n. 38 della direttiva 2000/60/CE.

11.1.– La questione è fondata.

L'alimentazione del Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti, essendo posta a carico del soggetto gestore del SII (integralmente per il primo anno, parzialmente per gli anni successivi), si traduce necessariamente in una componente di costo aggiuntiva da

imputarsi in tariffa in virtù del principio del «recupero integrale dei costi» (artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 9 della direttiva 2000/60/CE).

Poiché, come ripetuto, le finalità della tutela della concorrenza e dell'ambiente vengono in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, si deve concludere che la norma impugnata invade la competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.

Queste conclusioni non escludono che le regioni possano introdurre misure sociali di accesso alla risorsa idrica che non interferiscano con la materia tariffaria e che si coordinino con le misure di analoga funzione previste a livello nazionale. Non è invero inutile ricordare che, recentemente, l'art. 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), dettato in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'AEEGSI, «al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]» (comma 1), e che la stessa Autorità, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, «definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni» (comma 2).

12.– Il Governo contesta infine l'art. 1, comma 2, lettera c), della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, che recita: «Gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali».

Secondo il ricorrente, la norma determinerebbe effetti espropriativi generalizzati nei confronti dei beni che, alla data della sua entrata in vigore, siano in proprietà di privati, eccedendo così dalle competenze statutarie regionali e in particolare violando: gli artt. 3, primo comma, e 42, terzo comma, Cost., nella misura in cui «la generalizzazione e la indeterminatezza degli effetti espropriativi rendono impossibile valutare se sussistano i “motivi di interesse generale” in ciascuno dei casi coinvolti che soli, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost., possono giustificare un provvedimento espropriativo, caratterizzando in tal modo la norma in questione in senso profondamente irragionevole, in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.»; gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto il provvedimento (legislativo) espropriativo non prevede alcun indennizzo; l'art. 14, primo comma, dello statuto della Regione siciliana, dovendosi interpretare la competenza legislativa primaria regionale nella materia «espropriazione» come riferita esclusivamente agli aspetti amministrativistici.

12.1.– Le censure non sono fondate, in quanto muovono da un erroneo presupposto interpretativo.

Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche, fino al punto di consegna o misurazione, fanno parte del demanio “accidentale”, ai sensi dell'art. 822 e seguenti del codice civile. L'art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 conferma che «gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge». Ai sensi dell'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del

2006, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali devono essere affidate in concessione d'uso gratuita per tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico integrato che ne assume i relativi oneri secondo le clausole contenute nella convenzione (che regola i rapporti tra ente locale e gestore) e nel relativo disciplinare.

La norma regionale, letta nel più ampio contesto normativo riportato, ha portata meramente ricognitiva del regime demaniale "accidentale" delle infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato. Ad essa sono dunque estranei gli intenti e gli effetti espropriativi lamentati dal Governo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante «Disciplina in materia di risorse idriche»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

4) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, lettera i), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 12, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, promossa in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), del Presidente del Consiglio dei ministri indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.